



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2022, proposto da Vanessa Gallo, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra La Valle e Valeria Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Giustizia;
- Formez PA;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- Ministero per la Pubblica Amministrazione, Commissione Interministeriale Ripam, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Valeria Madeo, Flavia Perrone, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria dei “vincitori” del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8.171 unità di personale non dirigenziale, tempo determinato, profilo Addetto all’Ufficio del processo per il Ministero della Giustizia, profilo giuridico presso il Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro per n. 304 unità, di cui quattordici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale, n. 62 del 6 agosto 2021), nella parte in cui non include la ricorrente;
- della graduatoria dei “vincitori e idonei” del Concorso stesso, nella parte in cui non include la ricorrente;
- dei verbali contenenti i criteri di attribuzione dei punteggi – afferenti alla valutazione dei titoli – nella parte in cui prevedono l’attribuzione di punti 2 per i concorrenti in possesso della c.d. “laurea specialistica” e/o nella parte in cui non prevedono l’attribuzione di analogo punteggio in favore dei possessori della c.d. “laurea magistrale”;
- degli eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi;
- ove occorra ed in via subordinata, ossia ove altrimenti interpretabile e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del bando di concorso (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale, n. 62 del 6 agosto 2021) nella parte in cui consente l’interpretazione del diritto all’attribuzione di punti 2 integrativi in favore dei candidati che siano in possesso della c.d. “laurea specialistica” e non in favore di quelli che siano in possesso della c.d. “laurea magistrale”, quale proseguimento della laurea triennale (titolo di accesso per la partecipazione al Concorso);
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della

sede ed i contratti di lavoro medio tempore stipulati;

e per l'accertamento

- del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione dei titoli valutabili e, di conseguenza, ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori del Concorso e, in subordine, in quella degli idonei con diverso punteggio rispetto a quello attuale;

con conseguente condanna

delle competenti Amministrazioni intimate all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza di questa Sezione, in data 23 novembre 2022, n. 15666, con la quale è stata rilevata l'esigenza che il contraddittorio processuale venisse, a cura della parte ricorrente, integrato nei confronti di tutti i soggetti – aventi qualità di parte necessaria del giudizio, quali controinteressati – la cui collocazione in graduatoria è suscettibile, per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnativa, di essere pregiudicata, quale conseguenza del riconoscimento del punteggio dalla ricorrente stessa reclamato;

Vista l'istanza, dalla parte ricorrente presentata in data 24 novembre 2022, con la quale:

- a fronte di rappresentate *“oggettive difficoltà per la notificazione individuale del ricorso e degli ulteriori atti derivante dal rilevante numero dei controinteressati inseriti nella graduatoria che ci occupa, pari a circa 395 controinteressati”*,

- nonché in ragione della pure evidenziata impossibilità *“allo stato, [di] conoscere né prevedere quali soggetti tra quelli collocati in graduatoria con un punteggio superiore o pari a quello dell'istante potrebbero, effettivamente, subire un pregiudizio a seguito dell'accoglimento del ricorso avanzato dalla Dott.ssa Gallo”*.

si chiede autorizzarsi la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle*

persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Preso atto di quanto dalla parte come sopra in proposito esposto;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

autorizza, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati in motivazione, la

notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 25 novembre 2022.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO